

**Spettabili**

**MINISTERO DEL TURISMO**

Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche  
per il Turismo.

**Alla c.a. del dr. Francesco FELICI**

[dg2.programmazionestrategica@ministeroturismo.gov.it](mailto:dg2.programmazionestrategica@ministeroturismo.gov.it)

**E p.c.**

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**

Direzione generale per i Consumatori ed il Mercato

**Alla c.a. del dr. Gianfrancesco ROMEO**

[DGCM@mimit.gov.it](mailto:DGCM@mimit.gov.it)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Corpo Nazionale dei VV. Fuoco

Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza  
tecnica

**Alla c.a. del dr. Ing. Eros MANNINO**

[dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it](mailto:dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it)

[segreteria.ccts@vigilfuoco.it](mailto:segreteria.ccts@vigilfuoco.it)

**LORO SEDI**

Roma, 30/10/2024

**Oggetto: FAQ sito Web MITUR sulla sicurezza degli impianti in immobili destinati a  
locazioni brevi**

Gentili Signori,

desideriamo richiamare la Vostra attenzione in merito alla recente **Disciplina delle  
locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del  
codice identificativo nazionale**, ai sensi dell'art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,  
convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia



Ci riferiamo, nello specifico, ai requisiti di sicurezza previsti dal suddetto D.L., in cui si evince come tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), **debbono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.**

Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell'art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei **requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.**

A supporto di questo adempimento, il vostro Dicastero ha elaborato diverse Frequently Asked Questions, che si sono susseguite in alcuni casi in contraddizione fra di loro, senza, a nostro avviso, valutare le conseguenze delle risposte fornite. Trattandosi di dispositivi atti alla rilevazione di pericoli ai fini della sicurezza, riteniamo che la loro scelta, la loro collocazione e le valutazioni del contesto da proteggere siano riconducibili solo alla categoria di imprese ricadenti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08, che tratta appunto le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Occorre, peraltro, evidenziare che sempre nelle FAQ, viene suggerita come buona prassi di sicurezza il fatto che i sistemi di sicurezza devono essere realizzati e mantenuti in efficienza, conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali ed alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore.

Ci si chiede quale competenza abbia il proprietario per eseguire queste attività, tenuto conto che il Decreto 1° settembre 2021 "controlli antincendio" sancisce che i soggetti atti all'attività di manutenzione ordinaria (la verifica dei rilevatori antigas/antincendio rientra in questa fattispecie) debbano essere formati e qualificati, superando un esame.

Alla luce di tutto quanto sopra, siamo con la presente a richiedere, con la massima urgenza, la necessità di un coinvolgimento di tutti i Ministeri in epigrafe, al fine di **correggere quanto indicato nelle FAQ, ribadendo la necessità di riportare, nei confronti dei cittadini, informazioni veritiere, corrette ed esaustive**, nel pieno rispetto dei dettami di legge, laddove, come nel caso di specie, sia in giuoco la sicurezza delle persone e dei beni.

In attesa di riscontro, porgiamo i migliori saluti.

**CONFARTIGIANATO IMPIANTI**

**CNA INSTALLAZIONE ED IMPIANTI**

**CASARTIGIANI – IMPIANTI**